



COMUNE DI VETTO

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Caduti di
Legoreccio, 1
42020 Vetto (RE)
Tel. 0522/815221
Fax. 0522/815694

Ufficio Segreteria – Affari Generali

Mail: segreteria@comune.vetto.re.it

Pec: comune.vetto@legalmail.it

Sito: www.comune.vetto.re.it

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE CONGIUNTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE SALME MEDIANTE ACCREDITAMENTO (allegato A alla delibera giunta comunale n. 54 del 27/12/2016).

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione congiunta del servizio comunale a domanda individuale dei trasporti funebri, delle tumulazioni e inumazioni di salme in conseguenza di cerimonia funebre e del servizio di estumulazione ed esumazione, in conseguenza di procedura ordinaria o straordinaria, nei Cimiteri di Vetto, Cola, Rosano, Santo Stefano, Crovara, Piagnolo e Gottano.

Il servizio deve svolgersi secondo le norme del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, della Legge regionale n. 19/2004, del Regolamento comunale e del presente capitolato.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio congiunto di trasporto funebre, tumulazione o inumazione di cadavere, comprensivo della fornitura degli automezzi e del personale necessario, nonché del servizio di estumulazione e di esumazione, comprensivo di tutte le operazioni connesse, verrà eseguito da parte delle imprese di Onoranze Funebri in possesso di regolare autorizzazione prevista dall'art. 13 della Legge regionale n. 19/2004, che si accrediteranno.

Le imprese accreditate potranno, su richiesta dei familiari, effettuare estumulazioni ed esumazioni non riconducibili a cerimonia funebre: prima di ogni intervento dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Amministrazione comunale.

Art. 3 – REQUISITI E OBBLIGHI DELLE IMPRESE INTERESSATE ALL'ACCREDITAMENTO.

Le imprese interessate all'accREDITAMENTO dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante esibizione all'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa.

Le imprese accreditate dovranno inoltre impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto e a presentare idonea polizza RCT-RCO.

L'accREDITAMENTO potrà avvenire anche in occasione del primo servizio richiesto all'Impresa da parte del cittadino, ma, in ogni caso, prima di effettuare il servizio.

Art. 4 – INCARICO DEL SERVIZIO

La scelta delle imprese da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente o attraverso l'impresa di attività funebre accreditata prescelta, via fax, via e-mail o via pec, all'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune che verificherà la data e l'orario scelti dall'impresa incaricata per l'espletamento del servizio.

I funerali e i servizi connessi potranno avvenire nei giorni e negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.

L'impresa incaricata dal cittadino non ancora accreditata potrà accreditarsi, se in possesso dei requisiti, al momento di affidamento dell'incarico. In caso di imprese aventi sede legale esterne alla Regione Emilia Romagna, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio occasionale potrà essere rilasciata solamente se l'impresa interessata sarà affiancata da impresa locale accreditata ai sensi del presente atto, scelta dall'interessato stesso. Analoga procedura dovrà essere seguita dalle imprese non accreditate che svolgono servizi occasionali.

In caso di inumazione il Comune provvederà direttamente ad assegnare l'area e la ditta accreditata dovrà svolgere le operazioni secondo le direttive impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 5 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le imprese accreditate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza negli orari stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, fatta eccezione per le operazioni cimiteriali, nel pieno rispetto delle normative vigenti e in particolare del Regolamento comunale di polizia mortuaria, del D.Lgs. 81/2008, del D.Lgs. 196/2003, della Legge 123/2007 e del D.P.R. 285/1990, accertandosi comunque che le auto funebri e il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine e in piena efficienza.

I servizi funebri all'interno dei Cimiteri del Comune di Vetto possono essere svolti dal lunedì al sabato con inizio non prima delle 9 e termine non oltre le ore 19, salvo deroghe disposte dal Sindaco.

Le imprese accreditate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di necroforia e assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo svolgimento del servizio.

Art. 6 – TARIFFE DEL SERVIZIO

Le tariffe da applicarsi per i servizi cimiteriali sono fissate entro le misure massime di seguito indicate che potranno esser aggiornate annualmente dalla Giunta comunale:

DESCRIZIONE LAVORI	IMPORTO
Tumulazione in loculo	€ 150,00
Tumulazione in tombino	€ 250,00
Tumulazione in celletta/loculo per resti mortali (chiusura/apertura)	€ 80,00
Tumulazione in tomba di famiglia, (apertura e chiusura)	€ 250,00
Tumulazione in tomba di famiglia di resti/ceneri (apertura/chiusura)	€ 80,00
Estumulazione straordinaria con riduzione in resti mortali o cremazione (comprese opere murarie)	€ 350,00
Estumulazione straordinaria con riduzione in resti mortali o cremazione, in tomba di famiglia (comprese opere murarie)	€ 350,00
Esumazione straordinaria, su richiesta dei famigliari	€ 300,00
Trasferimento salma da loculo a loculo o tomba di famiglia	€ 125,00
Inumazioni	€ 250,00
Inumazioni/esumazioni con scavo a mano	€ 400,00

Art. 7 - CONTROLLI

Il Comune è organo di controllo per tutte le attività del comparto funerario e cimiteriale.

Il personale del Comune provvede a individuare il posto della sepoltura (inumazione, tumulazione in loculo o tomba di famiglia, cellette per tumulazioni resti o urne cinerarie) e ne dà comunicazione all'impresa poiché provveda al compimento del mandato ricevuto dalle famiglie.

Il sistema di controllo dello svolgimento dell'attività funebre è subordinato al rispetto del regolamento comunale di polizia mortuaria e risponde alle eventuali sanzioni stabilite dalla L.R. 19/2004.

Qualora vengano riscontrate violazioni di quanto stabilito nel presente capitolato, l'accreditamento all'impresa potrà essere revocato ai sensi del successivo art. 10.

Art. 8 – PERSONALE E ATTREZZATURE DI SERVIZIO.

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per provvedere a prelevare il feretro, depositarlo sull'autofunebre e trasportarlo nel luogo di culto per le esequie, deporlo di fronte al luogo di sepoltura e provvedere alla stessa.

Inoltre, devono mettere a disposizione il personale necessario per provvedere a tutte le operazioni conseguenti le procedure di estumulazione e di esumazione.

Per l'espletamento delle sopraelencate mansioni, è concesso alle imprese di usare liberamente le attrezzature in dotazione al cimitero comunale, compreso l'utilizzo in comodato gratuito dei montafretri di proprietà comunale, collocati nei cimiteri dotati di loculi.

Le imprese devono inoltre fornire, a propria cura e spese, decorose divise al personale impiegato. Tutto il personale nell'adempimento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque garante ciascuna impresa accreditata, la quale dietro comunicazione scritta dell'Amministrazione dovrà allontanare il personale considerato inidoneo al servizio.

Le imprese accreditate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.P.R. 285/90, dalla Legge Regionale n. 19/2004 e dalla Legge 123/2007 nonché da leggi, regolamenti, decreti e contratti nazionali e integrativi di lavoro e da qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

Art. 9 –RESPONSABILITA'

Le imprese accreditate sono direttamente responsabili verso il Comune e verso i terzi del servizio svolto, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e con la gestione a proprio rischio. L'Amministrazione comunale è perciò tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che venissero provocati nel corso dei servizi funebri o cimiteriali.

Art. 10 – PENALITA' – REVOCA

La trascuratezza del servizio e qualunque segno di disservizio potrà comportare la revoca dell'accreditamento, qualora, dopo regolare diffida dell'Amministrazione, le imprese accreditate non abbiano provveduto a porvi rimedio e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti.

In caso di infrazioni ritenute lievi, l'Amministrazione, potrà applicare una sanzione a carico delle imprese accreditate, nella misura che verrà di volta in volta stabilita dal Responsabile del Servizio con riferimento ai criteri e alle modalità stabilite dal Regolamento di Polizia mortuaria.

In caso di recidiva le infrazioni lievi comporteranno il pagamento di sanzione doppia rispetto a quella precedentemente applicata salvo che per la loro accentuata ripetizione l'Amministrazione non ritenga, previa diffida, di dichiarare la decadenza del servizio.

Le sanzioni saranno irrogate mediante contestazione delle infrazioni commesse con lettera notificata o inviata con raccomandata AR, contenente l'assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni a discolpa.

L'Amministrazione Comunale, qualora intenda modificare in tutto o in parte le modalità di espletamento dei servizi cimiteriali e/o per motivi di pubblico interesse, potrà revocare gli accreditamenti senza che questo comporti la corresponsione di indennizzi di qualsiasi natura alle imprese.

Art. 11 – TERMINE PER L'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento ha effetto a tempo indeterminato, fatti salvi controlli periodici da parte dell'Amministrazione comunale

Ogni variazione inerente i requisiti necessari per l'accreditamento dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Polizia Mortuaria del Comune con le medesime modalità richieste per l'accreditamento iniziale. Le imprese accreditate potranno recedere dall'accreditamento dandone comunicazione mediante raccomandata AR con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 12 – OSSERVANZA DELLE NORME

Le imprese accreditate sono tenute alla rigorosa osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia, di tutte le normative che possono trovare applicazione, nonché delle eventuali modificazioni che in futuro venissero emanate e di ogni altra disposizione che l'Amministrazione ritenesse di modificare nel tempo ai fini del miglioramento del servizio.